Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1825.

Determinazione della forma e delle caratteristiche dei nuovi valori di foglietti bollati a due sezioni e di marche per contratti di Borsa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, portante disposizioni in materia di tasse sui contratti di Borsa;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1979, recante modificazioni in materia sui contratti di Borsa;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, con il quale sono stati apportati aumenti alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori;

Ritenuta la necessità di istituire i valori bollati corrispondenti alle nuove aliquote di tasse;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti nuovi valori di foglietti bollati a due sezioni e di marche per contratti di Borsa.

Art. 2.

I foglietti bollati per contratti di Borsa a due sezioni, sono emessi nei nuovi valori da L. 75 - 100 - 150 - 225 - 500 - 1000 - 2000, e sono stampati in tipografia su carta bianca liscia, filigranata in chiaro e scuro, nel formato carta cm. 19,55 x 15,05 e nel formato stampa cm. 19 x 14,5.

La filigrana è costituita da un tondo a due zone concentriche con la leggenda « Repubblica Italiana » in chiaro e scuro nella zona esterna e la leggenda « Fissati 1960 Bollati » nella zona interna.

Le due sezioni, dal formato stampa di cm. 9,35 x 14,5 ciascuna, sono separate al centro da un breve spazio bianco-carta di mm. 3, ed hanno, quali caratteristiche grafiche, due motivi ornamentali identici al sommo dei loro formati; i quali consistono in un tralcio di acanto con la testa della Italia Turrita in visione frontale, e di un fondo, con movimento ondulato, che copre tutta la superficie di ogni singola sezione.

Le leggende sono distribuite intorno e a ridosso del motivo ornamentale. Sopra la testa della Italia Turrita, e seguendo l'andamento di una linea curva, la dizione « Repubblica Italiana »; alle basi di sinistra e di destra dei due ricci di acanto il valore ripetuto in cifra rispettivamente « Lire 75 » - « L. 100 » - « L. 150 » « Lire 225 » - « Lire 500 » - « L. 1000 » - « Lire 2000 »; nel centro, seguendo la curva della parte intermedia del tralcio di acanto e sotto la testa della Italia Turrita, la dizione « Contratti di Borsa ».

Una perforazione taglia in senso verticale la sezione di destra a 6 mm. dal suo limite interno.

I colori sono due: nero per il motivo ornamentale, Italia Turrita, valori e leggende; verde oliva per il fondo.

Art. 3.

Le marche per contratti di Borsa sono emesse nei nuovi valori da L. 2000 - L. 3000, sono stampate in calcografia su carta bianca, liscia filigranata in chiaro nel formato carta mm. 40 x 24 e nel formato stampa mm. 37 x 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappetto su tutto il foglio marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

Le marche si compongono di due sezioni dal formato stampa di mm. 17 x 21, separate al centro da linee verticali sottili, interrotte in alto e in basso da due riserve chiare.

Le vignette, diverse nelle due sezioni, si ripetono nei due valori, ed hanno in comune la inquadratura; la quale consiste di due cartigli, al sommo e alla base di ciascuna sezione, e di due motivi verticali di lauro intrecciato.

Il centro delle due sezioni invece si diversifica. Nella sezione di sinistra v'è una tabella, chiusa da una cornicetta a mezzi ovoli con angoli a cartoccio, che porta impressa la leggenda « TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA » in carattere romano fantasia chiaro. Nella sezione di destra v'è l'effige frontale della Italia Turrita, compresa dentro uno spazio a forma di nicchia, e portante sui due lati verticali la dizione « REPUBBLICA ITALIANA » in carattere romano scuro.

Il rimanente delle leggende è così distribuito: nel cartiglio di testa nella sezione di sinistra la dizione « REPUBBLICA ITALIANA »; nel cartiglio di testa nella sezione di destra la dizione « TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA »; nei due cartigli di base in ambo le sezioni vi è rispettivamente il valore della marca in cifre « L. 2000 » « L. 3000 ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 2000 - bleu acciaio e viola malva;

L. 3000 - bleu acciaio e rosa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 12.

Rettifica di confine fra i comuni di Albaredo Arnaboldi e di Belgioioso, in provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Albaredo Arnaboldi in data 13 marzo 1953, n. 12, e del Consiglio comunale di Belgioioso in data 20 giugno 1953, n. 26, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Pavia in data 24 marzo 1958, n. 777, ed in data 12 gennaio 1960, n. 13378/59, con le quali è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 ottobre 1960, n. 1890;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Albaredo Arnaboldi e di Belgioioso, in provincia di Pavia, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Albaredo Arnaboldi e di Belgioioso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 13.

Mutamento della denominazione del comune di Auronzo in quella di « Auronzo di Cadore », in provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Auronzo (Belluno) in data 12 marzo 1960, n. 60, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune medesimo sia mutata in quella di « Auronzo di Cadore »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 19 settembre 1960, n. 23/428, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Auronzo, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Auronzo di Cadore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 14.

Distacco della frazione Cimano dal comune di Majano e sua aggregazione al comune di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 8-13 marzo 1952, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Cimano del comune di Majano (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di San Daniele del Friuli;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Majano in data 2 luglio 1954, n. 22, ed in data 2 aprile 1960, n. 20; del Consiglio comunale di San Daniele del Friuli in data 21 maggio 1954, n. 41; del Consiglio provinciale di Udine in data 18 dicembre 1954, n. 21798, ed in data 21 giugno 1958, n. 9960, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 novembre 1960, n. 2025;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Cimano è distaccata dal comune di Majano ed aggregata al comune di San Daniele del Friuli, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 15.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Chizzolini », istituita in Milano.

N. 15. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Chizzolini », istituita in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1961.

Conferma in carica del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il triennio 1961-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1957, concernente la nomina dell'on. prof. Meuccio Ruini a presidente del Consiglio anzidetto;

Visto il successivo decreto in data 9 maggio 1959, con il quale l'on. dott. Pietro Campilli è stato nominato presidente del Consiglio medesimo in sostituzione dell'on. prof. Ruini e per il rimanente periodo del triennio di carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del CNEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Pietro Campilli è confermato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il triennio 1961-1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 122

(1086)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1961.

Nomina dei componenti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il triennio 1961-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Ritenuto che, essendo scaduti dalla carica i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nominati con decreto 27 dicembre 1957, è necessario provvedere alla rinnovazione del Consiglio medesimo;

Viste le designazioni effettuate, per il tramite dei Ministri competenti, dalle organizzazioni sindacali e dagli Enti interessati;

Considerato che per la ripartizione dei posti attribuiti ai rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge citata (fatta eccezione dei rappresentanti dei dirigenti di azienda), nonchè dei posti attribuiti ai rappresentanti dei coltivatori diretti di cui alla lettera *b*) ed ai rappresentanti delle imprese di trasporto di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 2, si è verificato, fra le organizzazioni interessate, un disaccordo che non è stato possibile comporre nonostante i tentativi esperiti, a norma dell'ultimo comma dello art. 3 della legge stessa, in data 3 e 4 gennaio 1961;

Viste le designazioni effettuate, per dette categorie, dal Consiglio dei Ministri ai sensi del citato ultimo comma dell'art. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il triennio 1961-1963, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto come segue:

1) Boni Piero; 2) Noce Teresa; 3) Capodaglio Elio; 4) Coppo Dionigi; 5) Volonté Franco; 6) Viglianesi Italo; 7) Landi Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Tabet Duccio; 2) Montagnani Fernando; 3) Parri Enrico; 4) Ceruti Carlo; 5) Simoncini Franco, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri;

1) Cavezzali Paolo, in rappresentanza dei lavoratori del turismo; 2) Trentin Bruno; 3) Vanni Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

1) Antonizzi Guido; 2) Fermariello Carlo; 3) Canini Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dei trasporti;

1) Roveri Armando; 2) Carignani Millo, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Cruciani Claudio, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Macario Luigi, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Romani Mario, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende municipalizzate;

1) Bianchi Bruno; 2) Senin Angelo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

1) Baldini Gianfranco, in rappresentanza dei professionisti;

1) Anchisi Luigi; 2) Bonato Corrado; 3) Rossetti Vincenzo; 4) Schwarz Emma; 5) Zito Francesco, in rappresentanza dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

1) Michetti Raimondo; 2) Coppa Giorgio; 3) Germozzi Manlio, in rappresentanza delle attività artigiane;

1) Malfettani Livio; 2) Verenin Grazia; 3) Battistella Renzo, in rappresentanza delle cooperative di produzione e consumo;

1) Balella Giovanni; 2) Toscani Rosario; 3) Mattei Franco; 4) Chiavegatti Arrigo, in rappresentanza della piccola, della media e della grande industria;

1) Gaetani Alfonso; 2) Carrara Giovanni; 3) Pagani Fernando, in rappresentanza delle imprese agricole;

1) Casaltoli Sergio; 2) Aliotta Vincenzo, in rappresentanza delle imprese commerciali;

1) Costa Angelo; 2) De Dominicis Giuseppe; 3) Rizzo Giambattista, in rappresentanza delle imprese di trasporto;

Siglienti Stefano, in rappresentanza degli Istituti di credito ordinario;

Dell'Amore Giordano, in rappresentanza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno;

Artom Eugenio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Aguiari Amos, in rappresentanza degli imprenditori della pesca;

Della Casa Adelmo, in rappresentanza delle imprese turistiche;

Giacchi Orio, in rappresentanza delle imprese municipalizzate;

Petrilli Giuseppe, in rappresentanza dell'I.R.I.;

1) Coppini Mario Alberto; 2) Corsi Angelo, in rappresentanza degli Enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;

1) Capocaccia Antonio, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2) D'Addario Raffaele, designato dal Consiglio superiore di statistica;

3) Ghiglia Fernando, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;

4) Bandini Mario, designato dal Consiglio superiore dell'agricoltura;

5) Parrillo Francesco, designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

6) Andreatta Beniamino, designato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

7) Polvani Giovanni, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

8) Vito Francesco, designato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

9) Brun Stefano, designato dalla Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1) Del Vecchio Gustavo; 2) Papi Giuseppe Ugo; 3) Livi Livio; designati dall'Unione accademica nazionale.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del secondo rappresentante dei professionisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 nonchè degli otto esperti di cui alla lettera *g*) n. 3 dello stesso art. 2 della legge anzidetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 121

(1087)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1961.

Ripartizione dello stanziamento di 900 milioni riservato, a norma dell'art. 12 del decreto ministeriale 10 novembre 1960, per la concessione, a termini della legge 11 agosto 1960, n. 821, di contributi negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1960.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1960, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 273, con il quale sono state dettate le norme per l'applicazione della legge 11 agosto 1960, n. 821, che prevede la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di anticipazioni agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1960;

Considerata la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del suddetto decreto, di stabilire le Provincie che possono essere ammesse a fruire dei contributi di cui all'art. 2 della citata legge n. 821 e di ripartire fra le medesime lo stanziamento di L. 900 milioni riservato, a norma dell'art. 12 dello stesso decreto, per la concessione dei contributi predetti:

Decreta:

Le sotto elencate Provincie sono ammesse a fruire dei contributi di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 821, per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

	Lire
Alessandria	55.000.000
Asti	80.000.000
Cuneo	12.000.000
Novara	8.000.000
Torino	5.000.000
Vercelli	1.500.000
Bergamo	1.500.000
Brescia	4.000.000
Mantova	8.000.000
Pavia	30.000.000
Bolzano	23.000.000
Trento	45.000.000
Padova	17.000.000
Rovigo	1.000.000
Treviso	52.000.000
Udine	16.000.000
Venezia	30.000.000
Verona	47.000.000
Vicenza	25.000.000
Bologna	4.000.000
Ferrara	1.000.000
Forlì	13.000.000
Modena	56.000.000
Parma	1.500.000
Piacenza	1.000.000
Ravenna	28.000.000
Reggio Emilia	67.000.000
Grosseto	1.500.000
Livorno	500.000
Pistoia	1.000.000
Siena	2.000.000
Ancona	1.500.000
Ascoli Piceno	2.000.000
Macerata	1.500.000
Pesaro Urbino	2.000.000
Perugia	1.000.000
Terni	2.000.000
Latina	7.000.000
Rieti	1.000.000
Roma	9.000.000
Viterbo	5.000.000
Chieti	1.000.000
Bari	18.000.000
Brindisi	24.000.000
Foggia	6.000.000
Lecce	60.000.000
Taranto	15.000.000
Potenza	500.000
Catanzaro	2.500.000
Palermo	4.000.000
Siracusa	1.000.000
Trapani	42.000.000
Cagliari	18.000.000
Nuoro	4.000.000
Sassari	2.500.000
Altre provincie	32.000.000
Totale	900.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1961
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 164

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona antistante il Convento dei Mercedari, sita nell'ambito del comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 luglio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona antistante il Convento dei Mercedari, sita nell'ambito del comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cagliari;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari dai signori: Ezio e Giuseppe Rossi, dall'ing. Luigi Porrà e dalla Società ferrovie complementari della Sardegna e dalla Società per azioni A.G.E.S. - Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dei monti di Pula, del mare e il porto e gli strapiombi rocciosi del castello di Cagliari;

Decreta:

La zona antistante il Convento dei Mercedari sita nel territorio del comune di Cagliari, così delimitata: dal Belvedere di Santa Maria di Bonaria verso il viale Diaz, angolo via Bottego proseguendo lungo il viale Diaz e il viale San Bartolomeo, poi viale Sant'Elia fino al Lazzaretto, poi lungo il mare fino al viale Cristoforo Colombo, parte di via Sonnino, parte di viale Diaz, traversa delle Ferrovie secondarie, viale Bonaria fino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dei monti Pula, del mare e il porto e gli strapiombi rocciosi del castello di Cagliari, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 febbraio 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

V Elenco

Estratto del verbale della seduta del giorno 3 del mese di luglio 1959.

(*Omissis*);

Delibera:

... di esprimere parere favorevole all'apposizione di un vincolo che tuteli la visuale panoramica, o quadro naturale, che si gode dal nuovo belvedere antistante il Convento dei Mercedari presso il Santuario di Santa Maria di Bonaria, quadro che ha per fondale i monti di Pula, il mare e il porto, indi, verso tramonto, gli strapiombi rocciosi del castello di Cagliari, e per primi piani i terreni sottostanti il colle di Bonaria, incluso quello fra via Bottego e via Cimitero.

Viene quindi deciso di includere negli elenchi delle località panoramiche i terreni compresi nei confini seguenti:

Dal belvedere di Santa Maria di Bonaria verso il viale Diaz, angolo via Bottego proseguendo lungo il viale Diaz e il viale San Bartolomeo poi viale Sant'Elia fino al Lazzaretto, poi lungo il mare fino al viale Cristoforo Colombo, parte di via Sonnino, parte di viale Diaz, traversa delle Ferrovie secondarie viale Bonaria fino al punto di partenza.

Il vice presidente della Commissione
arch. Renato SALINAS

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1961.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, con il quale è approvato lo statuto dell'Ente sopra citato;

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1947, col quale l'avv. Mario Gamucci è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato »;

Vista la lettera in data 17 marzo 1960, con la quale il presidente dell'Ente comunica che l'avv. Mario Gamucci si è dimesso dalla carica di segretario generale;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1960, con la quale il presidente dell'Ente in parola, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, propone alcuni nominativi per la nomina del nuovo segretario generale dell'Ente stesso;

Decreta:

Il dott. Gino Bindi è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dello artigianato » in Firenze, in sostituzione dell'avv. Mario Gamucci, dimissionario.

Roma, addì 14 febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di corso Venezia, sita nell'ambito del comune di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 dicembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di corso Venezia, sita nell'ambito del comune di Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Milano;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua abbondante massa arborea dei giardini pubblici e con l'architettura otto-

centesca degli edifici che si allineano sul corso Venezia, costituisce un caratteristico insieme di notevole valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona di corso Venezia sita nel territorio del comune di Milano, comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 461, 241, 245, 5772, 5773, 251, 264, 265, 267 e 274 sub. 18; 272, 326, 243 e 233, giardini pubblici e mapp. 236, 6430, 6731, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 - Adunanza, del 4 dicembre 1956

(*Omissis*);

MILANO: *corso Venezia Vincolo ambientale.*

Il vice-presidente, prof. Crema, espone alla Commissione la necessità di tutelare, ai sensi della vigente legge, un tratto di corso Venezia che il crescente sviluppo edilizio minaccia di alterare.

Questo tratto è caratterizzato da un'abbondante massa arborea data dalle alberature dei giardini pubblici che prospettano su corso Venezia, e dall'architettura ottocentesca degli edifici che si allineano sul corso.

Dopo esauriente esame la Commissione pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse ambientale della zona costituita: dalla ricca vegetazione dei giardini pubblici e dagli edifici che, bene armonizzati nell'ambiente in cui sorgono, formano una caratteristica nota di signorilità costituendo così un insieme di cose immobili avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, considerata la necessità della sua tutela per la sua particolare importanza, delibera all'unanimità, per le ragioni di cui sopra, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul tratto di corso Venezia a partire dal piazzale Oberdan fino all'altezza di via Palestro nel seguente modo:

mappali 236, 6430 e 6731 *delimitati*: dal piazzale Oberdan, da corso Venezia e dai giardini pubblici;

mappali 461, 241, 245, 5772, 5773, 251, 264, 265, 267, 274/*sub.* 18, 272 *delimitati*: dal piazzale Oberdan, dal corso Venezia, dai mappali 5624, dal giardino Bocconi, da via Borghetto, dai mappali 253, 6677, dal giardino Cornelliani, dalla via Salvini e dai mappali 274/sub. 22.6676;

mappali 326, 243 *delimitati*: dal corso Venezia, dalla via Palestro e dai mappali 323, 328.

(*Omissis*).

(1089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'ingegnere Silvio Vanotti, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 aprile 1958, sullo « scoperto » di proprietà dell'ing. Silvio Vanotti sito nel comune di Venezia-Sestiere Cannaregio.

(1106)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 882 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta CAPUTI Pietro fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 552.896 (lire cinquecentocinquantaduemilaottocentonovantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) Foglio 3, particella 1, reddito dominicale L. —;
2) Foglio 3, particella 6, reddito dominicale L. —;
3) Foglio 3, particella 11, reddito dominicale L. —;
4) Foglio 3, particella 22, reddito dominicale L. —;
5) Foglio 3, particella 23, Pascolo II, reddito dominicale L. —;
6) Foglio 3, particella 49, reddito dominicale L. —;
7) Foglio 3, particella 21, reddito dominicale L. —;
8) Foglio 3, particella 73, reddito dominicale L. —;
9) Foglio 5, particella 68, reddito dominicale L. —;
10) Foglio 5, particella 101, Seminativo II, Ha. 4.24.90, reddito dominicale L. —;
11) Foglio 5, particella 69, reddito dominicale L. —;
12) Foglio 5, particella 63, reddito dominicale L. —;
13) Foglio 5, particella 99, Pascolo III, reddito dominicale L. —;
14) Foglio 5, particella 109, Pascolo IV, reddito dominicale L. —;
15) Foglio 6, particella 19, reddito dominicale L. —;
16) Foglio 6, particella 30, reddito dominicale L. —;
17) Foglio 14, particella 7, Pascolo I, reddito dominicale L. —;
18) Foglio 14, particella 6, reddito dominicale L. —;
19) Foglio 14, particella 34, Pascolo I, Ha. 1.15.20, reddito dominicale L. —;
20) Foglio 14, particella 46, Pascolo III, reddito dominicale L. —;
21) Foglio 15, particella 1, reddito dominicale L. —;
22) Foglio 15, particella 6, reddito dominicale L. —;

Riepilogo generale:

23) 2° Corpo, superficie, Ha. 4.49.90;
24) 10° Corpo, superficie, Ha. 8.67.00;
25) In complesso superficie, Ha. 68.34.60.

Corrige:

1) Foglio 3, particella 1, reddito dominicale L. 447,81;
2) Foglio 3, particella 6, reddito dominicale L. 201,06;
3) Foglio 3, particella 11, reddito dominicale L. 371,47;
4) Foglio 3, particella 22, reddito dominicale L. 38,17;
5) Foglio 3, particella 23, Seminativo III, reddito dominicale L. 1017,90;
6) Foglio 3, particella 49, reddito dominicale L. 283,11;
7) Foglio 3, particella 21, reddito dominicale L. 107,10;
8) Foglio 3, particella 73, reddito dominicale L. 122,18;
9) Foglio 5, particella 68, reddito dominicale L. 988,56;
10) Foglio 5, particella 101/*a*, Seminativo II, Ha. 4.24.90, reddito dominicale L. 1232,21 (1);
11) Foglio 5, particella 69, reddito dominicale L. 191,73;
12) Foglio 5, particella 63, reddito dominicale L. 214,28;
13) Foglio 5, particella 99, Seminativo III, reddito dominicale L. 182,88;
14) Foglio 5, particella 109, Seminativo IV, reddito dominicale L. 18,04;
15) Foglio 6, particella 19, reddito dominicale L. 3055,26;
16) Foglio 6, particella 30, reddito dominicale L. 747,00;
17) Foglio 14, particella 7, Seminativo I, reddito dominicale L. 1509,30;
18) Foglio 14, particella 6, reddito dominicale L. 910,62;
19) Foglio 14, particella 34, Seminativo I, Ha. 1.45.20, reddito dominicale L. 566,28;
20) Foglio 14, particella 46, Seminativo III, reddito dominicale L. 442,62;
21) Foglio 15, particella 1, reddito dominicale L. 1060,41;
22) Foglio 15, particella 6, reddito dominicale L. 118,32;

Riepilogo generale:

23) 2° Corpo, superficie, Ha. 4.49.40;
24) 10° Corpo, superficie, Ha. 8.97.00;
25) In complesso superficie, Ha. 68.34.10.

(1) Dati desunti dal mod. 51, n. 15299 del 2 aprile 1960 dell'U.T.E. di Catanzaro.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5 da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1439 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FALCONE Antonio fu Raffaele e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 474.043 (lire quattrocentosettantaquattromilaquarantatre).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

1) Foglio 118, particella 9, Ha. 9.28.80, reddito dominicale L. —;
2) Foglio 118, particella 13, Ha. 5.55.60, reddito dominicale L. —;
3) Foglio 118, particella 14, Ha. 1.30.40, reddito dominicale L. —;
4) Foglio 163, particella 4, Ha. 19.11.80, redditi dominicale L. —;
5) Foglio 163, particella 5, Ha. 1.76.80, reddito dominicale L. —;
6) Foglio 163, particella 6, Ha. 32.40.40, reddito dominicale L. —;
7) Foglio 162, particella 1, Ha. 5.82.80, reddito dominicale L. —;
8) Foglio 162, particella 2, Ha. 8.88.00, reddito dominicale L. —;
9) Foglio 162, particella 3, Ha. 0.02.40;
10) Foglio 162, particella 4, Bosco a. f. III, Ha. 12.09.30, reddito dominicale L. —;

Riepilogo generale:

11) 1° Corpo, superficie, Ha. 16.14.80;
12) 2° Corpo, superficie, Ha. 53.29.00;
13) 3° Corpo, superficie, Ha. 26.82.50;
14) In complesso, superficie, Ha. 96.26.30.

Corrige:

1) Foglio 118, particella 9, Ha. 9.84,10, reddito dominicale L. 2066,61;
2) Foglio 118, particella 13, Ha. 5.51.00, reddito dominicale L. 606,10;
3) Foglio 118, particella 14, Ha. 1.34.60, reddito dominicale L. 33,65;
4) Foglio 163, particella 4, Ha. 19.01.30, reddito dominicale L. 2091,43;
5) Foglio 163, particella 5, Ha. 1.77.10, reddito dominicale L. 53,13;
6) Foglio 163, particella 6, Ha. 32.39.60, reddito dominicale L. 971,88;
7) Foglio 162, particella 1, Ha. 5.77.80, reddito dominicale L. 635,58;
8) Foglio 162, particella 2, Ha. 8.95.00, reddito dominicale L. 984,50;
9) Foglio 162, particella 3, Ha. 0.02.90;
10) Foglio 162, particella 4/*a*, Bosco a. f. III, Ha. 5.56.40, reddito dominicale L. 166,92 (1);
Foglio 162, particella 4/*b*, Bosco a. f. III, Ha. 6.02.00, reddito dominicale L. 180,60 (1);

Riepilogo generale:

11) 1° Corpo, superficie, Ha. 16.69.70;
12) 2° Corpo, superficie, Ha. 53.18.00;
13) 3° Corpo, superficie, Ha. 26.34.10;
14) In complesso, superficie, Ha. 96.21.80.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento, mod. 51, numero 20114 del 6 febbraio 1960 dell'U.T.E. di Cosenza.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta LONGO Luigi fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 439.032 (lire quattrocentotrentanovemilatrentadue).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma, primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 5, particella 78, reddito dominicale L. 7.975,10
Totale, reddito dominicale L. 12.131,40

Corrige:

Foglio 5, particella 78, reddito dominicale L. 6.975,08
Totale, reddito dominicale L. 11.131,40

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(888)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti ministeriali in data 19 dicembre 1960 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all' art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata all'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale d'esproprio		Decreto di liquidazione indennità			
						Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	N.	Data	N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille .	18/12/52	3310	D.M. 2298/202	1/12/56	36	9/ 2/57
	Opera valorizzazione Sila						
2	MAZZA Gregorio fu Salvatore	16/ 9/51	994	D.M. 4661/2565	24/ 7/58	212	3/ 9/58
3	CARVELLI Luigi fu Giuseppe	22/ 9/50	777	D.P.R.	15/ 7/54	225	30/ 9/54
4	CARVELLI Luigi fu Giuseppe	12/ 8/51	866	D.P.R.	23/ 3/54	150	5/ 7/54
5	CLAUSI Massimo fu Francesco	24/12/51	1454	D.M. 5575/3479	5/ 3/59	107	6/ 5/59
6	LUCA' Vincenzo e Diego fu Saverio . . .	4/11/51	1241	D.P.R.	23/ 3/54	130	9/ 6/54
7	MARTUCCI Giuseppe fu Arturo	18/12/51	1421	D.M. 5587/3491	5/ 3/59	107	6/ 5/59
8	TALARICO Simone di Antonio	15/ 7/51	673	D.P.R.	16/10/54	17	22/ 1/55
9	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio, per le rispettive parti	16/ 9/51	1014	D.P.R.	21/ 6/55	226	30/ 9/55
10	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio, per le rispettive parti	16/ 9/51	1016	D.P.R.	30/10/54	34	11/ 2/55
11	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio, per le rispettive parti	16/ 9/51	1018	D.P.R.	30/10/54	34	11/ 2/55
12	ZITO Michele fu Stefano	12/ 8/51	856	D.M. 5594/3498	5/ 3/59	107	6/ 5/59
13	BERLINGIERI Clementina di Francesco in LUCIFERO	4/11/51	1244	D.M. 5568/3472	5/ 3/59	107	6/ 5/59
14	CARVELLI Pietro fu Giuseppe	15/ 7/51	691	D.P.R.	15/ 7/54	225	30/ 9/54
15	CLAUSI Massimo fu Francesco	24/12/51	1457	D.M. 5573/3477	5/ 3/59	107	6/ 5/59
16	CLAUSI Massimo fu Francesco	24/12/51	1494	D.M. 5574/3478	5/ 3/59	107	6/ 5/59
17	COLELLA Angelo fu Giovanni	30/ 8/51	893	D.M. 5577/3481	5/ 3/59	107	6/ 5/59
18	COMPAGNA Antonia fu Francesco	24/12/51	1464	D.M. 5578/3482	5/ 3/59	107	6/ 5/59
19	DE LUCA Salvatore, Giuseppe, Antonio e Luigi fu Saverio per le rispettive parti	4/11/51	1245	D.M. 5579/3483	5/ 3/59	107	6/ 5/59
20	MONTANARI Aristide e Cesarina e FORTUNATO Anna Maria per le rispettive parti	15/ 7/51	680	D.M. 5588/3492	5/ 3/59	107	6/ 5/59
21	ZITO Michele fu Stefano	24/12/51	1482	D.M. 5593/3497	5/ 3/59	107	6/ 5/59
	Opera valorizzazione Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria						
22	CAPIALBI Massimo fu Filippo	18/12/52	3242	D.M. 5596/3500	5/ 3/59	106	5/ 5/59
23	PELLICANO Giulia fu Francesco Maria . .	18/12/52	3267	D.M. 5600/3504	5/ 3/59	106	5/ 5/59
24	PELLICANO Pier Domenico fu Francesco Maria	18/12/52	3271	D.M. 5602/3506	5/ 3/59	106	5/ 5/59

Roma, addì 6 febbraio 1961

(909)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (cap. nominale)	Ammontare interessi arrotondato (cap. nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria	TESORERIA
Data 10-12-1960	Registrazione alla Corte dei conti						
	Data	Reg. Agric.					
N.		N.	Foglio	Lire	Lire		
6236/4140	30/ 1/61	2	376	28.640.000	10.485.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
6209/4113	30/ 1/61	2	373	6.520.000	3.005.000	Cassa di Risp. di Calabria - Sede di Cosenza	Cosenza
6186/4090	30/ 1/61	2	379	7.015.000	1.310.000	Id. Id.	Id.
6187/4091	30/ 1/61	2	380	4.180.000	550.000	Id. Id.	Id.
6188/4092	30/ 1/61	2	381	1.345.000	445.000	Id. Id.	Id.
6189/4093	30/ 1/61	2	382	6.280.000	855.000	Id. Id.	Id.
6190/4094	30/ 1/61	2	383	935.000	315.000	Id. Id.	Id.
6191/4095	30/ 1/61	2	384	3.600.000	565.000	Id. Id.	Id
6192/4096	30/ 1/61	2	385	2.675.000	485.000	Id. Id.	Id.
6193/4097	30/ 1/61	2	386	2.460.000	445.000	Id. Id.	Id.
6194/4098	30/ 1/61	2	387	795.000	145.000	Id. Id.	Id.
6195/4099	30/ 1/61	2	388	290.000	100.000	Id. Id.	Id.
6197/4101	30/ 1/61	2	389	2.000.000	700.000	Id. Id.	Id.
6198/4102	30/ 1/61	2	390	3.710.000	495.000	Id. Id.	Id.
6199/4103	30/ 1/61	2	391	265.000	90.000	Id. Id.	Id.
6200/4104	30/ 1/61	2	392	340.000	115.000	Id. Id.	Id.
6201/4105	30/ 1/61	2	393	825.000	295.000	Id. Id.	Id.
6202/4106	30/ 1/61	2	894	1.245.000	420.000	Id. Id.	Id.
6203/4107	30/ 1/61	2	395	2.470.000	865.000	Id. Id.	Id.
6204/4108	30/ 1/61	2	396	3.765.000	1.350.000	Id. Id.	Id.
6205/4109	30/ 1/61	2	397	890.000	295.000	Id. Id.	Id.
6237/4141	30/ 1/61	2	372	260.000	65.000	Banco di Napoli - Sede di Cosenza	Id.
6238/4142	30/ 1/61	2	375	235.000	60.000	Id. Id.	Id.
6239/4143	30/ 1/61	2	374	145.000	35.000	Id. Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: SCARANTINO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Calopezzati (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1429 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.176.456 (lire duemilionicentosettantaseimilaquattrocentocinquantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.060.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6113/4017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
6	4	—	Seminativo	III	37.90.00	5.495,50	330	1.813.515
6	2	—	Id.	III	1.16.50	168,92	330	55.744
6	13	—	Id.	III	4.37.10	633,80	330	209.154
6	14	—	Pascolo cespugliato	I	0.32.40	16,20	375	6.075
13	33	—	Seminativo	III	1.92.20	278,69	330	91.968
			Totali . . .		45.68.20	6.593,11		2.176.456

(851)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 290, l'Amministrazione comunale di Lappano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di Caloveto (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 284, l'Amministrazione comunale di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione comunale di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Bucine (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 275, l'Amministrazione comunale di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Camastra (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 298, l'Amministrazione comunale di Lagonegro (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Cori (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 32.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 286, l'Amministrazione comunale di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Dinami (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 282, l'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Casamassima (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 288, l'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 353.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 299, l'Amministrazione comunale di Donada (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, il ricorso straordinario proposto dal sig. Mastrodonato Mario il 20 marzo 1957, avverso il decreto ministeriale 16 maggio 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativo all'inquadramento in ruolo del predetto a decorrere dal 16 maggio 1956, è stato dichiarato estinto per essere venuta a cessare la materia del contendere.

(1018)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa edile «L'Urbana» di Vicenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa edile «L'Urbana» di Vicenza, composto dell'avv. Alessandro Anesini, presidente e dell'avv. Pietro Andrighetto e del dott. proc. Umberto Frigo, membri.

(1004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 21 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,25	622,50	622,48	622,50	622,51	622,50	622,50	622,40	622,50	622,50
$ Can.	628,52	629,40	629,25	629,60	628,55	629,27	629,50	629,15	629,25	629,25
Fr. Sv.	143,85	143,87	143,89	143,87	143,87	143,89	143,87	144 —	143,89	143,85
Kr. D.	89,99	90,04	90,02	90,015	90 —	90,02	90,005	90 —	90,04	90,05
Kr. N.	87 —	87,02	87,02	87,015	87,04	87,03	87,02	87 —	87,03	87,03
Kr. Sv.	120,35	120,38	120,38	120,39	120,25	120,39	120,375	120,30	120,40	120,40
Fol.	164,16	164,17	164,10	164,075	164,05	164,21	164,08	164,20	164,23	164,25
Fr. B.	12,45	12,465	12,4675	12,47	12,4625	12,47	12,46875	12,45	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,95	127,03	127,02	127,035	127 —	127,02	127,015	127 —	127,02	127 —
Lst.	1741,85	1742 —	1741,75	1741,85	1741,50	1742,41	1741,90	1742,30	1742,37	1741,90
Dm. occ.	149,15	149,20	149,24	149,2275	149,20	149,21	149,225	149,10	149,21	149,21
Scell. Austr.	23,88	23,89	23,88	23,8925	23,88	23,89	23,8875	23,85	23,89	23,89

Media dei titoli del 21 febbraio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	77,20
Id. 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,475
Id. 5 % 1936	102,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	102,20
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,45
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,175
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	629,55
1 Franco svizzero	143,87
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,017
1 Corona svedese	120,382
1 Fiorino olandese	164,077
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	127,025
1 Lira sterlina	1741,875
1 Marco germanico	149,226
1 Scellino austriaco	23,891

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di segretario per la biblioteca (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento interno degli uffici e del personale;
Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza in data 2 agosto 1960;
Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario per la biblioteca (gruppo *A*), con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato. Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano forniti di laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o scienze politiche e che si trovino, inoltre, in una delle seguenti condizioni:

A) essere impiegati di ruolo del gruppo *A* nelle biblioteche governative o di Enti pubblici o negli Archivi di Stato;

B) essere impiegati del gruppo *A*, o con mansioni equiparate a quelle del gruppo *A*, comunque in servizio presso biblioteche governative o di Enti pubblici;

C) essere in possesso di diploma in biblioteconomia rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle Università italiane o dalla Scuola vaticana di biblioteconomia ovvero da Scuole e Istituti stranieri equiparati;

D) essere in possesso di diploma in paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse alle Università o agli Archivi di Stato o dalla Scuola vaticana di paleografia e diplomatica.

I candidati debbono essere prosciolti dagli obblighi di leva e non debbono avere superato i trent'anni di età alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ad Amministrazioni della Stato, l'età dei candidati non potrà superare i quaranta anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al segretario generale del Senato non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i titoli di studio, eventualmente quelli accademici, di attività professionale, di conoscenza di lingue straniere, di uffici ricoperti, di pubblicazioni, ecc.

I concorrenti indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza dovranno allegare una fotografia recente applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
1) il diploma di laurea in originale o in copia notarile;
2) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;
3) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di maturità classica;
4) uno stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza qualora chiedano di partecipare al concorso in base ai requisiti indicati alle lettere *A*) e *B*); il diploma in biblioteconomia o in paleografia e diplomatica, qualora chiedano di partecipare al concorso in base ai requisiti di cui alle lettere *C*) e *D*);
5) tutti gli altri titoli e documenti che intendano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

A ciascuna domanda dovrà essere allegato, in triplice copia, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Le domande ed i titoli che pervengano oltre il termine sopra stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altri uffici.

L'Amministrazione del Senato della Repubblica potrà chiedere ai candidati altri documenti agli effetti dell'ammissibilità al concorso; provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile; sottoporrà i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, rivolta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

Ai fini della valutazione dei titoli e della formazione del relativo punteggio dei candidati ammessi, la Commissione terrà conto, secondo criteri preliminarmente stabiliti:
1) della posizione di ciascun candidato in relazione ai requisiti di ammissione di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*). Il diploma in biblioteconomia e quello in paleografia saranno computati anche a favore dei candidati *sub* A) e *sub* B) che ne siano in possesso;
2) per i candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), del grado e delle mansioni ricoperte e degli anni di servizio effettivamente prestati, in ruolo e non in ruolo. E' lasciato tuttavia al giudizio discrezionale della Commissione il riconoscimento di attestati e diplomi rilasciati all'estero o da Enti italiani diversi da quelli indicati alla lettera *A*);
3) di altre lauree conseguite dal candidato tra quelle che danno accesso al concorso;
4) dei voti conseguiti nell'esame di laurea;
5) di pubblicazioni concernenti le discipline biblioteconomiche, bibliografiche e paleografiche o che comunque rispecchino la conoscenza di tali discipline;
6) di altri eventuali titoli.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per le prove d'esame.

La Commissione esaminatrice, valutati i titoli presentati, chiamerà gli aspiranti che saranno ritenuti ammissibili alle seguenti prove scritte:

a) svolgimento di un tema storico riguardante il periodo dal 1748 ai nostri giorni (tempo massimo otto ore);

b) svolgimento di un tema relativo a materie bibliografiche e biblioteconomiche (tempo massimo otto ore);

c) esami per accertare la conoscenza di due lingue straniere scelte dal candidato fra francese, inglese, tedesca, russa, serbo-croata. L'esame consisterà nella versione di un brano di prosa dalla lingua straniera in italiano senza l'uso del vocabolario (tempo massimo complessivo per le due lingue: tre ore);

d) prova pratica di schedatura completa di opere manoscritte e a stampa antiche e moderne. Per questa prova il candidato potrà avvalersi di qualunque sistema in uso nelle biblioteche italiane (tempo massimo tre ore).

Dei voti riportati nelle due prove di lingue estere, purchè non inferiori a sei decimi ciascuna, sarà fatta la media, formando così un voto unico.

I concorrenti che avranno riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna, saranno ammessi alle seguenti prove orali:

a) esame di istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento dello Stato ed al funzionamento delle Assemblee parlamentari;

b) colloquio concernente la legislazione sulle biblioteche e la tutela del materiale bibliografico, la bibliografia generale, la biblioteconomia;

c) esame di istituzioni di storia del diritto italiano con particolare riguardo al diritto pubblico e alla legislazione statutaria medioevale; lettura ed interpretazione di un brano di statuto manoscritto dei secoli XIII-XV;

d) colloquio per accertare la conoscenza delle lingue straniere per le quali il candidato ha sostenuto la prova scritta.

Le suddette prove orali s'intenderanno superate se il candidato avrà riportato una votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. La somma dei punti riportati nelle prove orali si aggiungerà, ai fini

della formazione della graduatoria, alla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed al punteggio conseguito in base alla valutazione dei titoli.

I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prove suppletive in una o più lingue estere oltre le due obbligatorie. Per lo svolgimento di queste prove facoltative saranno seguiti gli stessi criteri stabiliti per le prove obbligatorie. L'idoneità conseguita in ognuna delle prove facoltative sarà valutata per non più di due decimi da aggiungersi alla somma complessiva dei punti.

Il vincitore riceverà apposito avviso e dovrà far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento dal quale risulti che il candidato non ha obblighi di leva militare.

Dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), è esentato chi sia impiegato statale di ruolo o inquadrato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passerà in «pianta stabile» se avrà superato l'esperimento stesso. Durante tale periodo godrà dello stesso trattamento economico previsto per i segretari allo stipendio iniziale.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni saranno valutabili secondo quanto è previsto dal Regolamento interno per gli uffici ed il personale e dal Regolamento per il trattamento di quiescenza al personale del Senato.

Roma, addì 11 febbraio 1961

Il Presidente: MERZAGORA

Il Segretario generale: PICELLA

(1098)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di vice cancelliere in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1960, con il quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di vice cancelliere in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di vice cancelliere in prova, indetto con il decreto ministeriale 15 maggio 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Rosso dott. Giovanni, consigliere di Cassazione.

Membri effettivi:

Malizia dott. Saverio, procuratore militare;

Campanelli dott. Leonardo, vice procuratore militare;

Messina prof. Salvatore, professore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia;

Garcea Armando, cancelliere principale.

Membri supplenti:

Felicetti dott. Cesare, consigliere di Cassazione;

Tringali dott. Massimo, procuratore militare;

Perazzoli dott. Giuseppe, vice procuratore militare;

Montesano prof. Luigi, professore della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari;

Russo Tommaso, cancelliere principale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dell'esercito Turi dottore Samuele.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione e al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1961
Registro n. 41, *foglio n.* 138. — CESARI

(1107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica del comune di Sala Consilina è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Sammarco Francesco;

A parziale modifica del decreto 26421 del 17 novembre 1960;

Decreta:

Il dott. Sammarco Francesco viene assegnato alla condotta medica del comune di Sala Consilina.

Salerno, addì 13 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1097)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.